



NESSUNO ESCLUSO ODV



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

“NESSUNO ESCLUSO ODV”

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 20:30, in Cardano al Campo, Via Vittorio Veneto 1, presso il Circolo Quarto Stato si è tenuta in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci avente il seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche dello statuto per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.
- 2) Varie ed eventuali.

I soci presenti incaricano il Presidente Paolo Biella a presiedere l'assemblea ordinaria il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, il Tesoriere Matteo Orfano.

Il Presidente constata che risultano essere presenti personalmente/collegati in audioconferenza 23 soci e presenti per delega 14 soci per un totale di 37 soci intervenuti.

Il Presidente, inoltre, verifica che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Dopo aver verificato a norma di statuto una sufficiente presenza di soci e la possibilità di intervenire, inizia la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente riferisce ai presenti che l'Associazione è attualmente migrata al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore), tuttavia per ottenere l'iscrizione, come da richiesta dell'Ufficio del RUNTS della Regione Lombardia - Provincia di Varese, è necessario apportare le seguenti modifiche allo statuto adottato con delibera del 19 maggio 2019:

- art. 4: declinazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come da art. 5 del codice del terzo settore
- art. 5: previsione che per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Con l'occasione, per facilitare l'intervento e una maggiore partecipazione dei soci in assemblea, viene inoltre proposto di inserire all'articolo 12 la possibilità di tenere le assemblee anche in modalità audio/video conferenza, attualmente consentito sino al 31 luglio 2022 dal c.d. decreto “Milleproroghe”.

Via Ronchetti 325 – 21044 Cavarina con Premezzo (VA)

CF: 91028220126

www.nessunoescluso.it - e-mail: info@nessunoescluso.it

NESSUNO ESCLUSO ODV

Il Presidente, infine, propone di delegare ad uno o più membri del Consiglio direttivo i necessari poteri per poter procedere con l'iscrizione dell'Associazione Nessuno Escluso nel RUNTS, inclusa la possibilità di apportare eventuali ulteriori richieste di modifica allo statuto propedeutiche allo scopo.

Prende la parola il Segretario il quale riassume all'Assemblea le clausole dello statuto vigente e da lettura degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

L'Assemblea dopo breve discussione e all'unanimità delibera di:

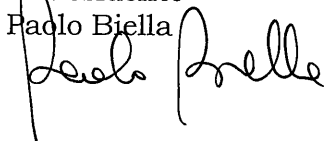
a) approvare le modifiche ed il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A;

b) di conferire mandato, in via tra loro libera e disgiunta, al Presidente sig. Paolo Biella e al Tesoriere sig. Matteo Orfano per poter procedere con l'iscrizione dell'Associazione Nessuno Escluso nel RUNTS, inclusa la possibilità di apportare le modifiche allo statuto eventualmente richieste dall'ufficio territoriale competente del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e necessarie per il buon esito dell'iscrizione nel RUNTS.

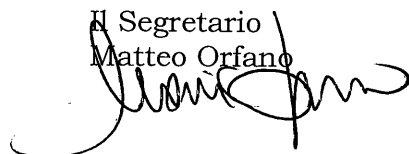
Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 21:15.

Del che il presente verbale.

Il Presidente
Paolo Biella



Il Segretario
Matteo Orfano



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Territoriale di GALLARATE

Atto Reg.to il **10-06-2022**

di N. **1162** Serie **3**

IL FUNZIONARIO
Dott. Flavio COLUMBO



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

NESSUNO ESCLUSO ODV

Art. 1 Costituzione

1.1 E' costituita in forma di organizzazione di volontariato l'associazione denominata "NESSUNO ESCLUSO ODV" qui di seguito, in breve, "Associazione".

A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con "Organizzazione di Volontariato" o "ODV"

1.2 L'Associazione è un Ente del Terzo settore ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.3 In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 Sede

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Cavaria con Premezzo.

2.2 Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

2.3 Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

3.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

4.1 L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in Italia e nei Paesi poveri in via di sviluppo.

L'Associazione si propone di:

- promuovere un reciproco apprezzamento dei valori propri a popoli diversi, per una migliore concordia internazionale, a favore di una cittadinanza mondiale;
- collaborare con le comunità dei paesi più poveri affinché la popolazione locale possa realizzarsi al meglio nella propria terra, tra la propria gente e cultura;
- promuovere in Italia e nei paesi più poveri, iniziative di informazione e di educazione della opinione pubblica sull'interdipendenza nord-sud, la solidarietà, la legalità, la conservazione della natura e la tutela ambientale, l'intercultura, l'accoglienza e la cooperazione tra i popoli.

L'Associazione opera nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentale dell'uomo, per la sua inclusione sociale e senza distinzioni di cultura, sesso, nazionalità, religione e identità sessuale.

4.2 L'Associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4.3 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

4.4 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

4.5 L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4.6 L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

4.7 Le attività dell'Associazione sono determinate e svolte in modo prevalente dai volontari.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Per realizzare al meglio le sue attività, l'Associazione potrà sottoscrivere accordi di partenariato e contratti con associazioni o con enti pubblici e privati, anche se residenti nei paesi in via di sviluppo.

Art. 5 Associati

5.1 Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

5.2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

5.3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

5.4 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

5.5 Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

5.6 La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

5.7 Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori
- ordinari
- onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. Soci ordinari sono coloro che hanno aderito all'Associazione dopo la sua costituzione. Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dal Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

6.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

6.2 Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

6.3 Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

7.1 La qualità di associato si perde per decesso, decadenza, recesso o esclusione.

7.2 Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento senza oneri dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

7.3 La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa coincidente con la data dell'Assemblea annuale avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.4 La qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione e decadenza, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea che

dovrà pronunciarsi in merito al ricorso alla prima convocazione successiva.

Art. 8 Attività di volontariato

8.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.2 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

8.3 I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 9 Organi dell'Associazione

9.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore legale, nei casi previsti dalla legge.

9.2 Gli organi sociali hanno durata triennale e i loro componenti possono essere riconfermati.

9.3 Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.



Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

10.1 L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

10.2 Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione.

10.3 Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati. Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.

10.4 L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta

- di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- f) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

10.5 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- h) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- i) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

10.6 Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

11.1 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

11.2 Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

12.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

12.3 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

12.4 L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

12.5 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

12.6 Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti in proprio e per delega.

12.7 La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

12.8 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

12.9 Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

12.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente

dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

12.11 E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano a mezzo di sistemi audio/video collegati a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

La riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente della stessa insieme al Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione.

13.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

13.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

13.4 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

13.5 Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

13.6 I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

14.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

14.2 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

14.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

14.4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

14.5 E' possibile intervenire nelle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di

telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

15.1 Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

15.2. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) determinare l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il presidente e il vice presidente;
- n) nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 Il Presidente

16.1 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

16.2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

16.3 Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

16.4. Il Presidente in particolare:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

16.5 Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

16.6 In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

16.7 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.



Art. 17 Il Segretario ed il Tesoriere

17.1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

17.2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

17.3 Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Stanti i compiti affidati, al Tesoriere può essere conferito dal Consiglio Direttivo potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire e estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque, eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.

Art. 18 Organo di Controllo

18.1 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

18.2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.3 Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti.

Art. 19 Libri sociali

19.1 L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

19.2 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 20 Risorse economiche

20.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

20.2 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

20.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

21.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e



l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale che dovrà tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

21.3. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

22.1 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dal presente Statuto.

22.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

22.3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 23 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.